

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati il
21 luglio 1998, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati GASPARRI, ALBONI, ACIERNO, ALEFFI, ALOI, AMATO, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, BIANCHI Vincenzo, BOCCIA, BONO, BURANI PROCACCINI, BUTTI, CARDIELLO, CARLESÌ, CARRARA Carmelo, CARUSO, CASCIO, COLUCCI, COSENTINO, CUCCU, CUSCUNÀ, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI NARDO, DIVELLA, FILOCAMO, FINO, FOTI, FRAGALÀ, FRONZUTI, GALATI, GALEAZZI, GASTALDI, GIORGETTI Alberto, GUIDI, IACOBELLIS, LANDI, LAVAGNINI, LEONE, LO PRESTI, LORUSSO, LOSURDO, MALGIERI, MANTOVANO, MANZIONE, MANZONI, MARTINI, MASIERO, MATACENA, MATTEOLI, MAZZOCCHI, MENIA, MITOLO, MORSELLI, NERI, PACE Carlo, PACE Giovanni, PAGLIUZZI, PASETTO Nicola, PEPE Antonio, PIVA, POLI BORTONE, PORCU, RALLO, RASI, REBUFFA, RIVOLTA, RIZZO Antonio, SANZA, SAVARESE, SCARPA BONAZZA BUORA, SELVA, SERRA, SIMEONE, STAGNO D'ALCONTRES, TARDITI, TASSONE, TRANTINO, TRINGALI e URSO (2370); RUZZANTE, RUFFINO, MIGLIAVACCA, GATTO, BOVA, SETTIMI, SUSINI, VENETO Gaetano, CHIAVACCI, BASSO, ROTUNDO, MUSSI, FOLENA, BATTAGLIA, BIRICOTTI, BRACCO, BRUNALE, CAMOIRANO, CENNAMO, CORSINI, FAGGIANO, FUMAGALLI Marco, GAETANI, GAMBALE, GASPERONI, GIACCO, GIARDIELLO, INNOCENTI, LENTO, LUMIA, MANZATO, OLIVIERI, OLIVERIO, PARRELLI, PENNA, PETRELLA, PEZZONI, RAVA, ROSSIELLO, RUBINO Paolo, SCHMID, SCRIVANI, SIGNORINO, SINISCALCHI e STANISCI (2881); ROMANO CARRATELLI, FIORONI, ANGELICI e ALBANESE (3356); NARDINI, MICHELANGELI, CANGEMI, RIZZO Marco, BRUNETTI e MANTOVANI (3568)

(V. Stampati Camera nn. 2370, 2881, 3356 e 3568)

e del disegno di legge

presentato dal Ministro della difesa

(ANDREATTA)

di concerto col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

e col Ministro della sanità

(BINDI)

(V. Stampato Camera n. 3688)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 luglio 1998*

Nuove norme sulla rappresentanza militare

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sistema di rappresentanza militare)

1. La rappresentanza militare, quale istituto dell'ordinamento militare, cura gli interessi generali del personale militare. A tal fine gli organi collegiali di carattere elettivo ed autonomo che la compongono partecipano alle attività di consultazione e di concertazione previste dagli articoli 5, 6 e 7 e possono avanzare proposte, pareri ed istanze collettive nelle materie attinenti alla condizione, al trattamento, alla tutela di natura giuridica, economica, sanitaria, previdenziale, culturale e morale del personale militare, secondo quanto previsto dalla presente legge. Gli organi della rappresentanza militare hanno come autorità di riferimento i corrispondenti comandanti.

2. Sono esclusi dalla competenza della rappresentanza militare il rapporto gerarchico funzionale e, fatti salvi i riflessi sulle condizioni morali e materiali del personale militare, l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo e l'impiego del personale militare.

Art. 2.

*(Organi della rappresentanza
a livello centrale)*

1. A livello nazionale ed interforze è istituito il Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER), che si articola:

a) per sezioni autonome di Forza armata, Arma o Corpo armato per le questioni che riguardano specificamente l'Esercito, la Marina militare, l'Aeronautica militare, l'Arma dei Carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza;

b) per comparti;

c) per commissioni di categoria, istituite all'interno del COCER, delle sezioni autonome o dei comparti, per l'esame delle questioni di esclusivo interesse di una determinata categoria.

2. Il COCER delibera:

a) ordinariamente per sezioni autonome per le questioni che riguardano l'Esercito, la Marina militare, l'Aeronautica militare, l'Arma dei Carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza;

b) in modo unitario per le materie di comune interesse;

c) per comparti;

d) per commissioni di categoria.

3. I comparti di cui alla lettera *c)* del comma 1 sono: Difesa, Sicurezza e Leva. Essi sono composti rispettivamente dai rappresentanti del personale:

a) dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, con esclusione di quello di leva e dei volontari ed assimilati in ferma breve;

b) dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, con esclusione di quello di leva;

c) di leva delle Forze armate, compresi quello dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza ed i volontari ed assimilati in ferma breve delle Forze armate.

4. Il regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, reca le disposizioni necessarie affinché le deliberazioni del COCER di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, quelle di comparto di cui alla lettera *c)* del comma 2 e quelle delle commissioni interforze di categoria di cui alla lettera *d)* del comma 2 siano adottate a maggioranza delle sezioni o delle categorie, indipendentemente dalla loro effettiva consistenza numerica.

Art. 3.

*(Organi della rappresentanza
a livello intermedio o locale)*

1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sono istituiti:

a) consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR), a livello di alto comando; nell'ambito della Marina militare è istituito un COIR per il Corpo delle Capitanerie di porto, il presidente del quale partecipa anche alle riunioni della sezione COCER della Marina militare allorchè si trattino questioni di specifico interesse del Corpo;

b) consigli di base della rappresentanza militare (COBAR) a livello delle unità di ciascuna Forza armata; per l'Arma dei Carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza tali consigli sono istituiti, ove possibile, a livello regionale.

2. I comandi presso i quali costituire i consigli di cui al comma 1 sono individuati:

a) relativamente ai consigli intermedi, dal Ministro della difesa per le Forze armate e per l'Arma dei Carabinieri e dal Ministro delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza;

b) relativamente ai consigli di base, dal Capo di stato maggiore della difesa, del Segretario generale della difesa, dal Capo di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze.

3. Per il Corpo delle Capitanerie di porto l'individuazione dei comandi presso i quali costituire i consigli di base è effettuata con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, su proposta del Comandante generale del Corpo.

4. Nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla presente legge, con decreto del

Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, sono emanate apposite norme per disciplinare l'istituzione ed il funzionamento di un autonomo sistema di rappresentanza degli interessi generali del personale del Corpo militare della Croce Rossa italiana, nonchè per stabilire le eventuali forme di collegamento con il sistema della rappresentanza militare.

Art. 4.

(Categorie di personale militare)

1. Ai fini della rappresentanza il personale militare è ripartito nelle seguenti categorie:

a) categoria «A»: dirigenti e direttivi; tale categoria si suddivide in:

- 1) A1: ufficiali dirigenti;
- 2) A2: ufficiali direttivi;

b) categoria «B»: personale non dirigente e non direttivo; tale categoria si suddivide in:

- 1) B1: marescialli o ispettori;
- 2) B2: sergenti o sovrintendenti;

c) categoria «C»: volontari; tale categoria si suddivide in:

- 1) C1: volontari ed assimilati in servizio permanente, compresi i carabinieri e i finanzieri in ferma quadriennale;
- 2) C2: volontari ed assimilati in ferma breve;

d) categoria «D»: leva; tale categoria si suddivide in:

- 1) D1: ufficiali di complemento di prima nomina;
- 2) D2: militari di truppa.

Art. 5.

*(Partecipazione dei consigli
della rappresentanza alle procedure
della concertazione)*

1. Il COCER partecipa alle attività di concertazione interministeriale relative alla

definizione dei contenuti del rapporto di impiego del personale militare per le materie e con le modalità di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nell'ambito dei procedimenti di concertazione il COCER presenta, anche per sezioni o per comparti, prima della scadenza contrattuale, al Ministro della difesa e, per gli aspetti di interesse del Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, mettendone a conoscenza il Ministro per la funzione pubblica, le proposte e le richieste relative alla sessione di concertazione per la definizione ed il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego del personale interessato».

3. Qualora in ordine a materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e rientranti nella competenza delle autorità corrispondenti insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale interessato, i COIR e i COBAR possono avanzare all'autorità corrispondente richiesta scritta di esame della questione controversa, indicando specificamente le circostanze di fatto e i profili di diritto oggetto della questione.

4. Qualora il contrasto interpretativo di cui al comma 3 permanga dopo trenta giorni dalla data della richiesta di esame di cui al medesimo comma 3, il consiglio della rappresentanza interessato può adire quello superiore affinché la questione sia risolta al relativo livello di rappresentanza.

5. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla data di deferimento della questione ai sensi del comma 4, della questione è interessato il COCER, che, ove ritenga il contrasto interpretativo fondato, attiva entro trenta giorni la procedura di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Art. 6.

*(Competenze consultive e propositive
del COCER)*

1. Il COCER esprime parere sugli schemi di disegni di legge del Governo, di decreti legislativi e di regolamenti in ordine alle materie rientranti nella relativa competenza.

2. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso favorevole.

3. Il parere è preventivo ed obbligatorio e deve essere acquisito in occasione della predisposizione degli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1.

4. Il COCER può richiedere alle autorità corrispondenti riunioni informative per l'approfondimento delle questioni sulle quali esprime il parere.

5. In caso di urgenza illustrata nella richiesta il parere è espresso entro trenta giorni. In ogni caso il Governo, il Ministro della difesa o il Ministro delle finanze possono definire lo schema di provvedimento anche prima di tale termine nel caso in cui l'urgenza sia tale da non consentire di attenderne il decorso e il COCER non si sia espresso tempestivamente.

6. Il COCER è adeguatamente informato dalle autorità corrispondenti in ordine agli intendimenti ed agli orientamenti dell'amministrazione concernenti le materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, o comunque rientranti nella competenza dei consigli della rappresentanza. L'informazione di cui al presente comma è resa in appositi incontri semestrali privi di efficacia negoziale.

7. Il COCER, nelle materie rientranti nella propria competenza, può attivare scambi di informazione con gli altri organismi rappresentativi e sindacali interessati alle attività di contrattazione e concertazione e può partecipare ad incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi, previa intesa con l'autorità corrispondente.

8. Le proposte, i pareri e le istanze collettive di cui all'articolo 1, comma 1, sono

trasmessi al Capo di stato maggiore della difesa oppure ai Comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza, che rispondono entro sessanta giorni dal ricevimento nell'ambito delle rispettive competenze.

9. Il COCER partecipa, direttamente o indirettamente con personale designato, ai consigli di amministrazione degli enti di assistenza del personale militare nominati dai Ministri della difesa o delle finanze.

Art. 7.

(Competenze consultive e propositive dei consigli della rappresentanza)

1. Salvo quanto previsto nell'articolo 6 per il COCER e nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge, i consigli della rappresentanza, ciascuno relativamente al rispettivo ambito di rappresentatività e limitatamente ai provvedimenti di competenza dell'autorità corrispondente, sono preventivamente consultati in ordine all'emanazione di disposizioni applicative relative alle materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

2. I consigli della rappresentanza esprimono il parere o avanzano proposte entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. In caso di motivata urgenza l'amministrazione può adottare le relative determinazioni prescindendo dalla consultazione dei consigli della rappresentanza.

4. I consigli della rappresentanza possono chiedere alle autorità corrispondenti riunioni informative per le questioni oggetto di parere.

5. I consigli della rappresentanza possono, d'intesa con l'autorità corrispondente, intrattenere nelle materie di competenza rapporti con gli enti pubblici.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1, i consigli della rappresentanza possono altresì formulare proposte e pareri in ordine ai seguenti argomenti:

a) articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio settimanale;

- b) criteri generali relativi ai trasferimenti del personale a domanda;
- c) disciplina generale della formazione professionale;
- d) alloggi;
- e) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione del benessere del personale e dei familiari;
- f) sicurezza e prevenzione degli infortuni.

Art. 8.

*(Rapporti con il Parlamento
e con il Governo)*

1. Nelle materie di rispettiva competenza il COCER o le relative articolazioni, nonchè il COIR del Corpo delle Capitanerie di porto per le questioni di esclusiva pertinenza del Corpo, possono chiedere, tramite il Ministro della difesa o, per le questioni di specifico interesse del Corpo della Guardia di finanza, tramite il Ministro delle finanze, di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le procedure previste dai Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ovvero di essere ascoltati, previa autorizzazione del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze secondo la rispettiva competenza, dagli altri Ministri sulle materie di rispettiva competenza. Il COIR del Corpo delle Capitanerie di porto può chiedere, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, di essere ascoltato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Gli adempimenti previsti al comma 1 per il Ministro della difesa e per il Ministro delle finanze sono da essi assolti tempestivamente.

3. Il COCER o le relative articolazioni, nonchè il COIR del Corpo delle Capitanerie di porto, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, per la risoluzione delle questioni attinenti

alle materie di interesse ritenute meritevoli di ulteriore esame, possono adire:

a) il Ministro della difesa per le questioni comuni e per quelle attinenti alle Forze armate ed all'Arma dei Carabinieri;

b) il Ministro delle finanze per le questioni riguardanti specificamente il Corpo della Guardia di finanza;

c) il Ministro dei trasporti e della navigazione per le questioni riguardanti specificamente il Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 9.

(Rappresentanti del personale militare di leva delle Forze armate e del personale ausiliario delle forze di polizia ad ordinamento militare)

1. I rappresentanti del personale militare di leva delle Forze armate e del personale ausiliario delle forze di polizia ad ordinamento militare hanno specifica competenza nella formulazione di pareri, proposte e richieste concernenti tale personale all'interno dei consigli di cui agli articoli 2 e 3 relativamente alle materie di competenza.

2. I rappresentanti di cui al comma 1 hanno diritto di riunirsi e deliberare autonomamente nell'ambito dei consigli di appartenenza e sono sentiti almeno ogni sei mesi dal Ministro della difesa.

3. Il Ministro della difesa risponde nel merito alle istanze avanzate in occasione delle consultazioni di cui al comma 2 nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni.

4. Nell'ambito delle attività di promozione umana e sociale a favore del personale, il Ministro della difesa, con proprio decreto, dispone l'istituzione, presso gli stati maggiori o gli alti comandi, di un servizio di orientamento ed assistenza ai militari di leva, organizzato anche prevedendo l'attivazione di specifiche utenze telefoniche o telematiche, per la soluzione dei particolari problemi di disagio connessi con la vita

privata o con l'inserimento nella collettività militare che non hanno potuto trovare adeguato soddisfacimento in ambito locale. Le risultanze di tale servizio sono periodicamente portate a conoscenza dei corrispondenti consigli della rappresentanza militare.

Art. 10.

*(Composizione dei consigli
della rappresentanza)*

1. I consigli della rappresentanza, a tutti i livelli, sono composti da un numero di delegati eletti in proporzione alla consistenza di ciascuna delle categorie di cui all'articolo 4 e comunque non inferiore a due e non superiore a quattro unità per ogni categoria, in modo da rappresentare, ove possibile, tutte le sottocategorie di cui al medesimo articolo 4.

2. I delegati sono eletti in modo da garantire la continuità del mandato.

Art. 11.

(Modalità di elezione)

1. L'elezione dei rappresentanti delle categorie di appartenenza presso i COIR ed il COCER è effettuata direttamente, nel corso di distinte consultazioni, da un corpo elettorale formato:

a) dai delegati eletti nei COBAR;
b) da rappresentanti dei comandanti eletti in occasione di apposite elezioni preliminari in numero non superiore a quelli dei delegati dei COBAR della medesima sottocategoria tra quelle di cui all'articolo 4; tali rappresentanti decadono dalla loro funzione al termine delle operazioni elettorali.

2. Gli eletti al COCER o ai COIR decadono dall'appartenenza ai COBAR.

3. I delegati non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

4. I delegati eletti durano in carica:

a) tre anni per gli eletti nelle categorie A e B e nella sottocategoria C1 di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c);

b) un anno per gli eletti nella sottocategoria C2 di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);

c) sei mesi per gli eletti nella categoria D di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).

5. Il voto è diretto, personale, libero e segreto. La partecipazione alle operazioni di voto non può essere impedita ed è un dovere.

6. I consigli della rappresentanza di ogni ordine e grado, in caso di dimissioni di un numero di membri effettivi pari o superiore al 50 per cento della consistenza dell'organo, sono sciolti e sono immediatamente avviate le procedure per l'elezione dei nuovi delegati. Nel caso in cui il numero dei dimissionari sia inferiore al 50 per cento, a ciascun delegato dimissionario subentra il primo dei non eletti rappresentativo della medesima categoria o sottocategoria di appartenenza del delegato dimissionario; in mancanza, sono avviate le procedure per l'elezione di un nuovo delegato per la residua durata del mandato originario.

7. I candidati presentano la propria candidatura almeno trenta giorni prima della data delle elezioni.

8. Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 1. Il medesimo regolamento può prevedere che le candidature siano accompagnate da un numero minimo di sottoscrizioni.

9. Alla scadenza del mandato i delegati rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli della rappresentanza.

Art. 12.

(Elettorato passivo)

1. Non sono eleggibili presso gli organi della rappresentanza militare i militari che:

a) abbiano riportato condanne, ancorchè non definitive, per delitti non colposi, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

b) si trovino sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;

c) siano comandanti corrispondenti del COCER o di un qualsiasi COIR;

d) non debbano svolgere almeno sei mesi se militari di leva, un anno se militari in ferma breve o tre anni di servizio se in servizio permanente, a decorrere dalla data delle elezioni;

e) siano sottoposti a sanzioni disciplinari di stato ai sensi delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, e 3 agosto 1961, n. 833;

f) si trovino in aspettativa.

2. I comandanti corrispondenti dei COBAR sono eleggibili unicamente nei COIR e nel COCER.

3. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato con determinazione dell'autorità militare che lo ha proclamato eletto per una delle seguenti cause:

a) cessazione dal servizio;

b) trasferimento ad altro alto comando se delegato del COIR ovvero ad altra unità di base se delegato del COBAR;

c) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*;

d) passaggio ad altra categoria tra quelle di cui all'articolo 4;

e) dimissioni;

f) aspettativa superiore a novanta giorni.

Art. 13.

(Propaganda elettorale)

1. Per la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati e dei relativi programmi elettorali è convocata un'apposita assemblea organizzata per categoria di appartenenza, autorizzata dal comandante che ne designa il presidente responsabile del corretto svolgimento. Le assemblee autorizzate si svolgono durante l'orario di servizio.

Art. 14.

(Facoltà e limiti del mandato)

1. I delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli della rappresentanza di cui fanno parte e devono essere messi nelle condizioni di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti.

2. Ai fini di cui al comma 1 le autorità corrispondenti curano che ai consigli della rappresentanza sia assicurata, compatibilmente con le altre esigenze operative, un'adeguata disponibilità di personale, di infrastrutture e di servizi nonché, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, di strumenti idonei per il relativo funzionamento. A tal fine tutte le spese relative alle elezioni ed al funzionamento degli organi della rappresentanza militare, comprese le spese per trattamento di missione e per l'acquisto di attrezzature e materiali di ufficio, sono poste a carico di appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri della difesa e delle finanze.

3. L'attività della rappresentanza militare è svolta durante l'orario di servizio. Allo scopo di assicurare una partecipazione all'attività della rappresentanza militare adeguata al rilievo di ciascun consiglio, ogni delegato, per lo svolgimento delle attività del consiglio in cui è stato eletto, può utilizzare, compatibilmente con le esigenze operative e di servizio non altrimenti assol-

vibili, e previa intesa con l'autorità competente, periodi di assenza dal proprio ordinario incarico di servizio presso l'ente di appartenenza, per un equivalente di quaranta giorni lavorativi annui se eletto ai COIR o ai COBAR dell'Arma dei Carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza con ambito di competenza regionale o provinciale, e di venti giorni lavorativi annui se eletto agli altri COBAR. I delegati che compongono l'ufficio di presidenza dei COIR e dei COBAR possono usufruire, per le attività dell'ufficio di presidenza di cui fanno parte, di ulteriori periodi di assenza fino ad un massimo di un terzo di quelli stabiliti per il consiglio di cui fanno parte.

4. I singoli delegati, qualora lo ritengano necessario per il proficuo assolvimento del relativo mandato, possono richiedere all'autorità corrispondente di riunirsi anche oltre il normale orario di servizio, usufruendo delle infrastrutture e degli strumenti messi a loro disposizione. In tal caso le eccedenze di orario non danno comunque titolo a recuperi compensativi o a compensi per lavoro straordinario.

5. I delegati eletti al COCER assicurano l'assolvimento dell'incarico ordinario di servizio attribuito almeno per il periodo minimo previsto ai fini della redazione della documentazione caratteristica.

6. Le modalità di partecipazione dei delegati alle riunioni dei consigli sono previste nel regolamento di cui all'articolo 19, comma 1.

7. I delegati partecipano ai turni di servizio presso gli enti di appartenenza in misura proporzionale al tempo in cui sono presenti.

8. Dal computo dei giorni lavorativi di cui al comma 3 sono esclusi i tempi necessari allo svolgimento di eventuali riunioni indette su richiesta dei comandanti corrispondenti.

9. Il comandante corrispondente ai COBAR autorizza, su richiesta, almeno una assemblea all'anno suddivisa di norma per categorie.

10. I delegati eletti nel COCER possono partecipare alle attività di cui all'articolo 6, comma 7, anche a titolo personale. L'intervento del delegato in rappresentanza di categorie, sezioni e comparti del COCER può avvenire invece solo previa delega dell'organismo rappresentato, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 19, comma 1. In ogni caso la partecipazione a tali attività è effettuata nell'ambito dei periodi di assenza previsti dal comma 3.

11. I delegati del COCER e dei COIR, d'intesa con le autorità corrispondenti, possono visitare le strutture ed i reparti militari nell'ambito di riferimento e, compatibilmente con l'orario di servizio e con le locali esigenze operative, possono incontrare il personale e partecipare a riunioni e ad altre iniziative dei COBAR.

Art. 15.

(Tutela e diritti dei delegati)

1. Sono vietati gli atti diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei consigli della rappresentanza militare o di singoli delegati. Tali atti costituiscono grave mancanza disciplinare.

2. I militari eletti quali delegati nei consigli della rappresentanza non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse durante l'esercizio del mandato, a meno che queste configurino infrazioni per le quali l'articolo 65, comma 1, del regolamento di disciplina militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, preveda l'irrogazione della consegna di rigore.

3. I trasferimenti dei delegati ad altre sedi, qualora comportino la decadenza dal mandato, sono disposti previa intesa con il consiglio della rappresentanza del quale fa parte il delegato di cui si chiede il trasferimento. Ove sorga questione il trasferimento può avvenire solo previo assenso del Ministro della difesa per le Forze armate e l'Arma dei Carabinieri, del Ministro delle fi-

nanze per il Corpo della Guardia di finanza e del Ministro dei trasporti e della navigazione per il Corpo delle Capitanerie di porto.

4. L'espletamento della funzione rappresentativa, in particolare quella svolta dai delegati del COCER, è riportata nella documentazione personale e costituisce titolo utile da valutare ai fini dell'avanzamento.

5. Ai delegati fuori sede per assolvere il mandato, ai quali non sia applicabile il trattamento di missione previsto per il restante personale militare, può essere concesso il rimborso delle spese documentate sostenute durante la missione per il pernottamento e per i pasti nella misura e nei limiti previsti per il personale della categoria immediatamente superiore. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 400 milioni annue a decorrere dal 1998.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in lire 400 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

(Organi dei consigli della rappresentanza)

1. Sono organi dei consigli della rappresentanza il presidente, l'ufficio di presidenza, l'assemblea ed il segretario.

2. Il presidente è il delegato più elevato in grado ed ha il compito di garantire che l'attività del consiglio si svolga secondo quanto previsto dalla presente legge e dal

regolamento di cui all'articolo 19, comma 1. A tal fine presiede l'assemblea e le riunioni dell'ufficio di presidenza, assicurandone il regolare svolgimento; autorizza la divulgazione delle deliberazioni e degli eventuali comunicati del consiglio ai sensi dell'articolo 18, comma 3.

3. L'ufficio di presidenza, quale organo esecutivo del consiglio, è costituito dal presidente, dal segretario e da un delegato per ciascuna delle categorie non rappresentate, eletti dall'assemblea in seduta plenaria.

4. Il segretario è eletto in seno al consiglio in seduta plenaria. È organo esecutivo dell'ufficio di presidenza ed ha il compito di assicurare la continuità dell'attività del consiglio. In particolare:

a) adotta, tenendone informato l'ufficio di presidenza ed il presidente, le iniziative conseguenti alle determinazioni del consiglio;

b) cura la verbalizzazione delle riunioni e la predisposizione delle deliberazioni e dei comunicati;

c) procede, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, alla convocazione del consiglio e dell'ufficio di presidenza.

5. Su delega dell'ufficio di presidenza, il presidente ed il segretario curano i contatti con l'autorità corrispondente e con le istituzioni e svolgono la funzione di portavoce.

6. I consigli della rappresentanza si articolano in commissioni di categoria, quali organi interni competenti per l'approfondimento di specifiche questioni proprie delle categorie di personale di cui all'articolo 4 e per le conseguenti deliberazioni.

Art. 17.

(Convocazione dei consigli della rappresentanza)

1. I consigli della rappresentanza sono convocati su decisione dell'ufficio di presi-

denza o su richiesta di almeno un terzo dei delegati, mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno una settimana prima della riunione. In casi eccezionali il termine è ridotto a quarantotto ore.

2. Il COCER e i COIR possono riunirsi in sessioni congiunte rispettivamente con i consigli intermedi o di base confluenti, su richiesta degli stessi e anche limitatamente a singole categorie tra quelle di cui all'articolo 4.

3. Il COCER è di norma convocato nella relativa sede istituzionale, salvo che il consiglio abbia deciso che la riunione abbia luogo in altra sede. Il COCER può costituire gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento di problematiche specifiche, e può richiedere l'intervento di personale in servizio esperto delle materie da trattare.

4. Al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività di istituto di ciascun consiglio, le convocazioni e le attività di cui al presente articolo sono concordate con le autorità corrispondenti.

Art. 18.

(Validità delle riunioni e delle deliberazioni. Pubblicità delle deliberazioni e comunicati)

1. Le riunioni dei consigli della rappresentanza e delle relative articolazioni sono valide, di norma, se è presente la maggioranza dei delegati componenti il consiglio. Il regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, può prevedere casi in cui, per l'importanza delle questioni affrontate, le deliberazioni dei consigli devono essere adottate con maggioranze qualificate.

2. Le deliberazioni di ciascun consiglio della rappresentanza sono affisse ad appositi albi delle unità di base in esso confluenti e, ove necessario, delle unità elementari in cui si articola l'unità di base.

3. Le deliberazioni e gli eventuali comunicati approvati dai consigli possono essere resi pubblici dagli stessi consigli e dai sin-

goli delegati dei consigli, anche attraverso i mezzi di informazione e gli organi di stampa, purchè senza ulteriori oneri per l'amministrazione militare rispetto a quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 14.

Art. 19.

(Regolamento di attuazione)

1. Il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l'attuazione della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. Sullo schema di regolamento è acquisito preventivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il regolamento di cui al presente comma sostituisce il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691.

2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono in particolare definiti:

a) le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'articolo 11;

b) il trattamento dei delegati inviati fuori sede per assolvere al proprio mandato;

c) le modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2;

d) gli strumenti di divulgazione degli atti dei consigli della rappresentanza;

e) le modalità con le quali individuare le materie di comune interesse sottoposte all'esame del COCER e le modalità di convocazione delle riunioni congiunte, in rapporto all'attività ordinaria, delle sezioni, dei comparti e delle commissioni di categoria.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 46 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 cessa di avere efficacia il decreto del Ministro della difesa

9 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1985.

Art. 20.

(Disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, i consigli della rappresentanza in carica sono sciolti e sono avviate le procedure per le nuove consultazioni elettorali per il relativo rinnovo secondo quanto previsto dalla presente legge e dal citato regolamento.

2. Il mandato interrotto per effetto di quanto previsto al comma 1 non è computato ai fini di quanto previsto all'articolo 11, commi 3 e 4.

